

Legge regionale 13 agosto 2002 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 25/08/2011

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

Art. 7

(Rilascio dell'autorizzazione)

- 1.** L'istanza di autorizzazione all'uso del marchio viene presentata all'ERSA che, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, effettua l'istruttoria e trasmette gli atti al Comitato direttivo della certificazione.
- 2.** Il Comitato, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, decide in ordine all'istanza.
- 3.** Avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, il richiedente può proporre ricorso al Comitato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 4.** Nel termine di trenta giorni dal ricevimento del ricorso, il Comitato assume il provvedimento definitivo.